

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1419

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(**LOLLOBRIGIDA**)

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »

Presentato il 19 settembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge, composto di undici articoli, ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un premio al merito, denominato « Maestro dell'arte della cucina italiana ».

L'articolo 1, nell'illustrare le finalità del presente disegno di legge, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste orienta la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle professionalità legate all'arte culinaria, sostenendone e promuovendone lo sviluppo.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un premio al merito, conferito ai cittadini italiani che si siano distinti nel campo della gastronomia in maniera encomiabile, riuscendo ad esaltare il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a va-

lorizzare l'eccellenza nazionale. I destinatari del premio sono iscritti nel registro dei « Maestri dell'arte della cucina italiana », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 individua la gelateria, la pasticceria, la cucina, la vitivinicoltura e l'olivicoltura quali categorie di merito oggetto del conferimento del premio. Tale elenco può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 4 prevede che il premio consiste in una medaglia di bronzo che reca, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, diciture specifiche corrispondenti a ciascuna categoria di merito.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti dei candidati al conferimento del premio, che sono il compimento di un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento, la

comprovata esperienza non inferiore a quindici anni nel settore di riferimento, la condotta civile e sociale irreprensibile e l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali.

L'articolo 6 dispone che le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria. Entro il 30 aprile di ciascun anno le candidature medesime sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 attribuisce a un comitato *ad hoc* istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'esame delle candidature ai fini del conferimento del premio. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi,

gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 8 disciplina la fase istruttoria finalizzata ad accertare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungimento di livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

L'articolo 9 stabilisce che ai destinatari del premio possono essere affidati incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 10 disciplina i casi e le modalità di revoca del premio.

L'articolo 11 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge e dispone la relativa copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge in esame, composto da 11 articoli, ha l'obiettivo di sostenere e promuovere l'arte culinaria italiana come eccellenza attraverso l'istituzione di un premio al merito, denominato "Maestro dell'arte della cucina italiana".

L'**articolo 1**, nell'illustrare le finalità del disegno di legge *de quo*, rappresenta che il MASAF orienta la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle professionalità legate all'arte culinaria, sostenendone e promuovendone lo sviluppo. La disposizione, avendo ad oggetto esclusivamente le finalità del disegno di legge, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito, che viene conferito a coloro che si siano distinti nel campo della gastronomia in maniera encomiabile, riuscendo ad esaltare il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale. I cittadini italiani cui è conferito il premio sono annotati presso l'annuario dei "Maestri dell'arte della cucina italiana", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri discendenti dalla disposizione sono quantificati all'articolo 11.

L'**articolo 3** individua le categorie di merito (gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicolo, olivicolo) oggetto del conferimento del premio. Tale elenco può essere integrato con decreto MASAF. Gli oneri discendenti dalla disposizione sono quantificati all'articolo 11.

L'**articolo 4** stabilisce che la decorazione prevista per il premio è rappresentata da una medaglia di bronzo, la quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro diciture specifiche corrispondenti ad ogni categoria di merito. Gli oneri discendenti dalla disposizione sono quantificati all'articolo 11.

L'**articolo 5** stabilisce i requisiti per ottenere il premio: a) aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; b) almeno 15 anni di comprovata esperienza nel settore di riferimento; c) aver mantenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; d) aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** prevede che le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria. Entro il 30 aprile di ciascun anno le candidature vengono inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** si occupa dell'esame delle candidature da parte di un Comitato *ad hoc*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato, che durano in carica tre anni, come esplicitato dal comma 4, non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi, comunque denominati, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** disciplina la fase istruttoria, preordinata a documentare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività, relativamente a uno delle categorie di merito. Poiché l'istruttoria è effettuata dal comitato di cui all'articolo 7 e a tale comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi, comunque denominati, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'**articolo 9** stabilisce che il possesso del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana” consente di ottenere, in qualità di esperti, l’affidamento di incarichi negli Istituti professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, prescindendo dai requisiti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** disciplina i casi e le modalità di revoca del premio. La disposizione ha carattere procedurale e le attività del comitato sono effettuate, ai sensi dell’articolo 7, senza il diritto alla corresponsione di alcun compenso, comunque denominato. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** quantifica nella misura di 2.000 euro annui a decorrere dal 2024 gli oneri connessi al conferimento del premio (articoli 2, 3 e 4) e individua la relativa copertura. Gli oneri così quantificati riguardano, in particolare, i costi di realizzazione delle decorazioni di cui all’articolo 4.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge concernente l'istituzione del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana"

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo, nonché coerenza col programma di Governo

Il presente progetto di legge muove dalla tradizionale vocazione italiana verso il settore culinario e della pasticceria. È finalizzato a celebrare le eccellenze nazionali nei suddetti settori. Propone altresì percorsi didattici che consentano agli insigniti del premio di "Maestro d'arte della cucina italiana" di insegnare negli Istituti professionali per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. L'obiettivo è indurre un miglioramento dell'offerta formativa, in particolare nei settori in cui l'Italia, tradizionalmente, eccelle. Il progetto di legge potrebbe, pertanto, rappresentare un efficace strumento di contrasto del fenomeno della disoccupazione giovanile, sortendo – sul lungo periodo – esternalità positive sul settore dell'industria agroalimentare e su quello del turismo.

Il progetto di legge, essendo preordinato a celebrare il genio italiano nell'arte culinaria, è in linea col programma di Governo, orientato a promuovere il *made in Italy*, in particolare nel settore alimentare.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il progetto di legge non presenta profili di sovrapposibilità, e quindi di contrasto, con altre fonti normative interne, per ragioni afferenti sia all'oggetto del provvedimento, che alla settorialità della materia, che è carente di un quadro normativo organico.

3. Incidenza su leggi e regolamenti vigenti

Come anticipato (vedi *supra sub 2*), non si ravvisano profili di contrasto col quadro normativo vigente e, per l'effetto, neppure effetto abrogativi impliciti.

4. Compatibilità coi principi costituzionali

Il progetto di legge non evidenzia profili di contrasto con il quadro costituzionale. Indirettamente, promuove lo sviluppo e la tutela dell'artigianato (art. 45 Cost.), in ambito culinario.

5. Compatibilità con le competenze e le funzioni degli enti territoriali

Il progetto di legge è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale delle competenze.

6. Compatibilità coi principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione

Il progetto di legge è in linea coi suddetti principi.

7. Effetti di rilegificazione e delegificazione e strumenti di semplificazione normativa

Il progetto di legge non sortisce effetti di rilegificazione, delegificazione e semplificazione normativa.

8. Progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materie analoghe e relativo *status*

Non si ha cognizione di progetti di legge vertenti sulla materia.

9. Prevalenti orientamenti della giurisprudenza e/o pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano significativi precedenti giurisprudenziali; non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità *in fieri*.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO UNIONALE E INTERNAZIONALE**10. Compatibilità con l'ordinamento comunitario**

Il progetto di legge non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11. Procedure di infrazione da parte della Commissione europea

Non si ha cognizione di procedure di infrazione in materia.

12. Compatibilità con gli obblighi internazionali

Il progetto di legge non presenta profili di contrasto con gli obblighi internazionali.

13. Prevalenti orientamenti della giurisprudenza e/o pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

Non si ha cognizione di precedenti giurisprudenziali in materia, né di giudizi pendenti.

14. Prevalenti orientamenti della giurisprudenza e/o pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Non si ha cognizione di precedenti giurisprudenziali in materia, né di giudizi pendenti.

15. Profili comparativi: regolamentazioni analoghe adottate da altri Stati membri dell'Unione europea

Non si ravvisano normative analoghe vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Introduzione di nuove definizioni normative e coerenza con quelle in uso**

Il progetto di legge non introduce nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in voga.

2. Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

Si conferma la correttezza dei riferimenti normativi, riportati nel testo del progetto di legge.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il progetto di legge non è foriero di modifiche a disposizioni vigenti.

4. Effetti abrogativi impliciti e norme abrogative espresse

Nel testo del progetto di legge, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, né tantomeno norme abrogative espresse.

5. Disposizioni a effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nel testo del progetto di legge, non si ravvisano disposizioni derogatorie, di interpretazione autentica, retroattive o suscettibili di determinare la reviviscenza di norme già abrogate.

6. Presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sussistono deleghe aperte sulle materie oggetto del progetto di legge.

7. Successivi atti di attuazione e verifica della congruenza dei relativi termini di adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8. Utilizzazione e aggiornamento di dati e di riferimenti statistici ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è necessario il ricorso a banche dati o a parametri statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Disegno di legge concernente l'istituzione del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana"

Amministrazione referente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente AIR dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge in esame, composto da 11 articoli, ha l'obiettivo di sostenere e promuovere l'arte culinaria italiana come eccellenza, in Italia e all'estero, attraverso l'istituzione di un premio al merito, conferito a coloro che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge *de quo* istituisce detto premio al fine di sostenere e promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria, come coniugio di artigianalità e creatività.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Il provvedimento risponde alla necessità di ampliare la normativa vigente adeguandola alle attuali esigenze premiali in campo culinario, nonché rilanciare e implementare il prestigio della cucina italiana e delle sue eccellenze.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La scelta dell'opzione zero (di non intervento) è stata esclusa, attesi gli obiettivi positivi perseguiti: non si è ritenuta adeguata, in quanto manterrebbe lo *status quo*.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Non sono emerse altre vie che, nel merito o dal punto di vista giuridico, escludessero l'intervento regolatorio. L'intervento è immediatamente attuabile e comporta oneri risibili, che graveranno l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo ha impatti positivi sia in termini economici che sociali: contribuendo a valorizzare e sostenere l'arte culinaria italiana come eccellenza.

4.2 Impatti specifici

I destinatari del provvedimento sono coloro che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e che con la loro opera abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale; che abbiano concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento; che abbiano almeno 15 anni di comprovata

esperienza nel settore di riferimento; che abbiano mantenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; e che abbiano adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

Il provvedimento non comporta alcun impatto sulla competitività delle imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Il provvedimento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi e prodotti su cittadini e imprese

Non sono previste altre forme di pubblicità salvo quelle previste per legge.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La disposizione normativa diventa operativa nel momento stesso dell'entrata in vigore

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5.2 Monitoraggio

Forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno poste in essere dal Ministero competente anche mediante un'adeguata informazione sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un annuario ove sono annotati i cittadini italiani cui è stato conferito il premio.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sono stati consultati esperti dei settori delle categorie di merito di interesse del premio, tra i quali il Maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, i quali hanno fornito osservazioni, informazioni e dati utili ai fini del provvedimento non solo di carattere generale ma anche considerazioni specifiche attinenti ai singoli rami di riferimento.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalità e creatività. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità.

Art. 2.

(Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana »)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », di seguito denominato « premio », conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Art. 3.

(Conferimento del premio)

1. Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:

- a) gelateria;
- b) pasticceria;
- c) cucina;
- d) vitivinicoltura;

e) olivicoltura.

2. L'elenco delle categorie di merito di cui al comma 1 può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

(Decorazione)

1. Il premio è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l'emblema della Repubblica italiana e, dall'altro lato, in ragione dell'appartenenza a una delle categorie di merito di cui all'articolo 3, una delle seguenti diciture:

a) « Maestro dell'arte della gelateria italiana »;

b) « Maestro dell'arte della pasticceria italiana »;

c) « Maestro dell'arte della cucina italiana »;

d) « Maestro dell'arte vitivinicola italiana »;

e) « Maestro dell'arte olivicola italiana ».

Art. 5.

(Requisiti dei candidati)

1. Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;

b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento;

c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;

d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

Art. 6.

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le associazioni di categoria possono presentare segnalazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Le candidature sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. A ciascuna candidatura sono allegati i seguenti atti:

a) documento d'identità;

b) codice fiscale;

c) *curriculum vitae*;

d) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

Art. 7.

(Comitato di selezione)

1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza.

3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), del ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera *e*), del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 8.

(Fase istruttoria)

1. Il comitato di cui all'articolo 7 svolge un'istruttoria preordinata ad accertare che i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 si siano resi singolarmente benemeriti nel raggiungere livelli di eccellenza nell'esercizio della propria attività in una delle categorie di merito di cui all'articolo 3.

2. L'istruttoria è condotta con modalità che assicurino una valutazione approfondita del livello di eccellenza dei candidati.

Art. 9.

(Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali)

1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.

(Revoca del premio)

1. Incorre nella perdita del premio l'insignito che se ne renda indegno.

2. La revoca del premio può essere proposta da ciascuno dei ministri rappresentati nel comitato di cui all'articolo 7. La proposta di revoca è presentata al comitato, che, previa sommaria delibazione, la comunica all'interessato. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della co-

municazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato ovvero, in caso di mancata presentazione, dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il comitato di cui all'articolo 7 decide sulla proposta di revoca del premio.

4. La revoca del premio è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

